

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1784 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2018

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda alcune disposizioni sulle pratiche di inverdimento stabilite dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 45, paragrafo 6, lettera b), e l'articolo 46, paragrafo 9, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 38 a 48 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione ⁽²⁾ definiscono norme che integrano le disposizioni sulle pratiche di inverdimento standard stabilite dal regolamento (UE) n. 1307/2013.
- (2) Il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, che modifica diverse disposizioni in materia di pratiche di inverdimento stabilite dal regolamento (UE) n. 1307/2013, è entrato in vigore il 30 dicembre 2017. Le modifiche relative alle pratiche di inverdimento si applicano dal 1° gennaio 2018. Al fine di assicurare chiarezza e coerenza tra i pertinenti obblighi degli operatori, tali modifiche richiedono l'adeguamento di alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.
- (3) Se gli Stati membri decidono che il terreno coperto da erba che non è stato arato da cinque anni o più è considerato prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393, o se decidono che la superficie di prato permanente può comprendere altre specie quali determinati arbusti o alberi ai sensi della lettera b) del suddetto comma, o se decidono che alcuni terreni pascolabili sono considerati prato permanente ai sensi del punto c) dello stesso comma, essi dovrebbero adeguare, ove necessario, la propria proporzione di riferimento per tenere conto dei possibili effetti significativi sulla proporzione dovuti all'applicazione di tali decisioni.

¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 608.

²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1).

³⁾ Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15).

